



Rep 1/2023 Carriaco

**Tribunale Ordinario di Tivoli**  
**Sezione Fallimentare Ufficio di Tivoli**

**DECRETO**

Procedura R.G. n. 2/2022 avente ad oggetto:

**Composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 - Piano del Consumatore proposto da Valentina Tommasi, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Grassi.**

Il Giudice Delegato dott.ssa Beatrice Ruperto,

Letti gli atti di causa ed esaminato il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da Valentina Tommasi, ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 12 *bis*, l. 3/2012 e la successiva integrazione, nonché i documenti allegati;

rilevato che il complessivo indebitamento alla data del piano era pari ad € 146.527,61 e che il piano originario, sulla base del reddito disponibile della proponente e al netto della quota di € 1.000,00 necessaria al sostentamento proprio e familiare, prevedeva il pagamento integrale dei crediti in prededuzione; il pagamento parziale, nella misura dell'80,61%, a saldo e stralcio, per un importo di € 107.791,65 (pari al valore di mercato dell'immobile così come stimato nella perizia dell'esperto nominato in seno alla procedura esecutiva immobiliare) della quota capitale residua di € 133.715,30 al 20 febbraio 2020 del creditore ipotecario CheBanca! SpA; il pagamento integrale dei restanti debiti pari ad € 3.279,94; da corrispondersi in n. 190 rate mensili da € 627,50 cad. e n. 1 rata mensile da € 227,37;

osservato che l'O.C.C. dott. Mauro Repele nella Relazione ex art. 9, co. 3-bis, l. 3/2012 ha riscontrato ed attestato la veridicità e la completezza dei dati indicati dal debitore relativi al passivo, all'attivo ed al fabbisogno della famiglia, oltre che la fattibilità e la convenienza per i creditori del Piano;

rilevato che il Gestore della crisi ha accertato altresì la sussistenza rispetto all'istante dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità di cui agli artt. 6 e 7 l. 3/2012 e, quanto al requisito della meritevolezza e alle cause dell'indebitamento, ha affermato che esse sono incolpevoli in quanto riconducibili a vicende personali e familiari della proponente, aggravate dalla sopraggiunta separazione coniugale e dal cambio di attività lavorativa per causa e lei non imputabile, nonché legate alla necessità di provvedere al mantenimento proprio e del nucleo familiare;

visto il decreto ex art. 12 *bis* l. 3/2012 con il quale è stata fissata l'udienza per l'omologazione, disponendo, a cura del Gestore della Crisi, la comunicazione del piano e del decreto al fine di consentire ai creditori di sollevare eventuali contestazioni;



letta la memoria del 4.5.2022 con cui si è costituita la creditrice CheBanca! S.p.A., la quale si è opposta all'omologa per violazione dell'art. 8, comma 4 l. 3/2012, deducendo che il creditore prelazionario che si veda privato del diritto di soddisfazione per mezzo della cessione del bene sul quale ricade il diritto di garanzia, deve essere soddisfatto attraverso il pagamento del debito – nei limiti del valore del bene stesso – entro un anno dall'omologazione del piano, mentre la possibilità per il debitore di derogare alla moratoria annuale e alla durata quinquennale è possibile solo attraverso il previo accordo con il creditore ipotecario;

rilevato che all'esito delle successive udienze (6.5.2022, 27.5.2022, 10.6.2022, 24.6.2022, 25.10.2022), nel contraddittorio tra proponente, creditore privilegiato e gestore della crisi, la ricorrente ha proposto di modificare il piano - come da ultimo specificato all'udienza del 4.11.2022 - offrendo il pagamento nei confronti di CheBanca! S.p.A. di tutte le rate insolute pari a € 29.143,25 (come da conteggio depositato dalla stessa creditrice) con immediato pagamento dell'importo di € 25.187,35, rinunciando alla moratoria annuale e prevedendo, per l'eccedenza, il pagamento in rate mensili da € 627,50, salvo l'ultima rata a saldo, con conseguente allungamento del piano; in subordine, ha chiesto 6 mesi di moratoria al fine di reperire le risorse per il pagamento integrale di € 29.143,25;

rilevato che, con provvedimento del 22.11.2022, il Giudice ha onerato il Gestore della Crisi di aggiornare la propria relazione sulla permanenza del requisito di fattibilità, disponendo la tempestiva notifica del piano così integrato a tutti i creditori;

considerato che l'OCC ha depositato relazione di aggiornamento concludendo per la convenienza e fattibilità del piano, con riferimento ad entrambe le ipotesi formulate dalla proponente, in quanto migliorative rispetto alla falcidia del credito ipotecario contemplato nel piano originario, comportando l'erogazione al creditore CheBanca! S.p.A. di una somma del 27,04% superiore rispetto al valore di mercato/prezzo base d'asta nell'ipotesi liquidatoria del bene;

rilevato che l'OCC ha altresì provveduto alla rituale comunicazione ai creditori dell'aggiornamento del piano del consumatore e che alcuno dei creditori ha manifestato il proprio dissenso o formulato osservazioni;

sentiti alla successiva udienza camerale del 16.12.2022 la ricorrente, il creditore opponente e il gestore della crisi;

considerato che il creditore CheBanca! S.p.A. non si è opposto all'omologa del piano, con riferimento alla modifica proposta in via principale;

rilevato che il piano, alla luce dell'integrazione proposta e non opposta dal creditore privilegiato, prevede pertanto il pagamento delle intere spese di procedura in prededuzione, il pagamento parziale, fino a concorrenza del 93,06% del credito vantato dal creditore CheBanca! S.p.A ed il pagamento integrale dei restanti creditori, mediante versamento di € 25.187,35 all'atto dell'omologazione del piano e successivi n. 196



pagamenti rateali mensili da € 627,50, salvo l'ultima rata mensile pari ad € 418,27, come meglio specificato nella relazione di aggiornamento del Gestore della Crisi;  
visto, come già evidenziato, il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta e ritenuto che la proposta soddisfi tutti i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012, considerato che l'attestatore, nella prima relazione e nell'integrazione, con motivazione congrua ed esaustiva, ha rappresentato le cause del sovraindebitamento, non colposamente addebitabile all'istante nonché l'incapienza del suo patrimonio e la fattibilità del piano;  
rilevato che il piano del consumatore risulta più vantaggioso per i creditori rispetto alla liquidazione del patrimonio e ciò, in particolare, alla luce della modifica proposta all'udienza del 4.11.2022, così come attestato dall'OCC;  
rilevato che non si ravvisano atti in frode ai creditori;  
ritenuto che non risultando circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi, il Piano deve essere quindi omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 *ter* l. n.3/2012;

P.Q.M.

visto l'art.12 *bis* l. n.3/2012,

- omologa il piano del consumatore proposto da VALENTINA TOMMASI C.F. TMMVNT80P43H501B, così come modificato e integrato;
- dispone che il debitore provveda ai pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato, dandone tempestiva comunicazione all'OCC nella persona del gestore dott. Mauro Repele;
- rammenta, ai sensi dell'art. 12 *ter* l. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- dispone che il presente decreto sia comunicato a ciascun creditore a cura del professionista con funzioni di OCC con le modalità di cui all'art. 15 comma 7 l. n. 3/2012 e sia pubblicato sul sito del Tribunale di Tivoli a cura della Cancelleria;
- dichiara che al professionista OCC sono attribuiti gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. n. 3/2012 e lo invita a riferire al Giudice l'avvenuta totale esecuzione dell'accordo;
- nulla sulle spese del procedimento.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C. a cura della Cancelleria.

Tivoli, 3.1.2023

Il Giudice  
Dott.ssa Beatrice Ruperto

